

Il contingentamento dell'emigrazione italiana per gli Stati Uniti nell'opera del Commissariato generale dell'Emigrazione



Gli ultimi contingenti che hanno completato la quota di cittadini italiani ammissibili a norma delle leggi vigenti degli Stati Uniti del Nord America, sono partiti negli ultimi giorni del novembre u. s.

E' ora opportuno di esporre il funzionamento pratico del sistema che è stato attuato nel corso dell'ultimo semestre del 1923 per disciplinare il contingente di passeggeri assegnati all'Italia. Queste notizie sono desunte dalla relazione che è stata presentata a S. E. il Ministro degli affari esteri per rendergli conto dei risultati conseguiti.

I. — PREMESSE — NECESSITÀ E SCOPI DEL NUOVO SISTEMA.

La legge restrittiva americana del 19 maggio 1921, per effetto della quale la « quota » annua di italiani ammissibili negli Stati Uniti fu ridotta a 42.057 passeggeri compresi gli emigranti, creò nel nostro Paese una situazione angosciata fra i moltissimi aspiranti a recarsi in quella Confederazione. Gli espatri per gli Stati Uniti, che negli anni prebellici avevano toccato elevatissime percentuali numeriche, nei primi due anni dopo la guerra avevano ripreso ed aumentavano con sempre maggiore intensità. Si può calcolare che gli aspiranti ad immigrare nell'Unione Nordamericana siano stati da quattro anni a questa parte e siano tuttora almeno 300.000; onde una gara febbrile fra tanti interessi per l'accaparramento dei posti disponibili in numero relativamente scarso. Situazione, questa, favorevolissima allo sviluppo del bagarinaggio e della speculazione; e l'uno e l'altra furono, infatti, praticate su larga scala dai faccendieri e dagli intermediari che con la promessa di posti e di sicure partenze riuscivano ad irretire gli emigranti e a realizzare grossi guadagni. Il Commissariato generale dell'emigrazione, che aveva ritenuto — pur dopo le restrizioni americane — di mantenere integra, per

quanto possibile, la libertà d'emigrare, principio basilare del nostro sistema legislativo d'emigrazione, cercò con le più svariate provvidenze d'infrenare gli abusi che si verificavano. Controlli diversi, sorveglianza da parte degli organi di polizia, scoperte e denuncia dei reati nei casi singoli: tutto fu messo in opera durante i due primi anni d'applicazione delle norme restrittive (1921-1922, 1922-1923). Ma poichè i metodi seguiti si dimostrarono insufficienti allo scopo, in quanto da una parte il bagarinnaggio veniva sempre esercitato con larghissimo profitto e dall'altra il contingente di emigranti diretti agli Stati Uniti consisteva di elementi prescelti — per forza di cose — senza alcun criterio razionale, il Commissariato riconobbe la necessità di avocare a sè medesimo l'attribuzione dei posti disponibili, attuando un sistema affatto nuovo di contingentamento. Tale sistema doveva essere informato alla più severa giustizia e tale da assicurare il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) completa soppressione dell'intermediario, cioè del bagarino e dello speculatore;

b) attribuzione preferenziale dei posti secondo una graduatoria formata con criteri affatto obbiettivi;

c) equa ripartizione dei posti in rapporto a tutto il territorio nazionale;

d) selezione di emigranti di prim'ordine suscettibili di dare il massimo rendimento così individuale che collettivo. Occorreva, insomma, procedere alla scelta con criterio non empirico, per poter mandare in America un contingente di italiani che, bene accetto, giovasse *moralmente* alla Nazione, mantenendone alto il nome ed il prestigio, e le fosse di profitto *economico* mediante le copiose rimesse.

Scopi complessi, pel cui raggiungimento era necessario superare gravi difficoltà dovute al contrasto dei numerosi interessi in gioco e alla necessità di foggiare di primo acchito tutti i vari congegni occorrenti, in guisa che funzionassero con successo una volta messi in opera, sotto gli sguardi di numerosi oppositori non bramosi che di frustrarne l'efficacia.

A raggiungere i tre primi scopi indicati è stato, nelle sue varie parti, predisposto con vigile cura il « sistema dei turni d'imbarco » che si verrà illustrando.

Il quarto scopo importava la soluzione di un problema, per così dire, preliminare ed imperniato sul dilemma o di dare la preferenza ad un criterio sentimentale (e mandare in America le famiglie degli emigrati a raggiungere il capo) o di dar la preferenza ad un criterio economico (ed inviare in massimo numero lavoratori giovani e validi in grado di realizzare rapidamente buoni guadagni per se stessi e per le famiglie lontane). Tenuta presente la grave disoccupazione che grava sul nostro mercato di lavoro e che comprende anche molti lavoratori ex combattenti, si ritenne più che fondato — nel momento attuale — seguire la seconda alternativa, pur senza tralasciare affatto l'altro criterio. Fu pertanto stabilito che la « quota » italiana sarebbe stata composta per l'80 % di uomini partenti isolati e pel 20 % di emigranti partenti in famiglie e di donne sole.

II. — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

All'attuazione del sistema dei turni d'imbarco hanno contribuito l'Ufficio centrale del Commissariato generale dell'emigrazione e i dipendenti Ispettorati nei porti di Genova, Trieste, Napoli, Palermo e Messina.

Il primo ha esplicato le sue funzioni direttive dapprima col segnare le linee del nuovo servizio e poi col vigilare all'esatto e preciso svolgimento di questo, correggendo ed integrando le norme emanate in quelle parti secondarie che, nel pratico funzionamento, si dimostravano non del tutto corrispondenti al loro scopo. L'Ufficio centrale, inoltre, è andato esaminando e risolvendo i più diversi quesiti che ad esso venivano proposti dagli Ispettori in relazione agli espatri pel Nord America, ha disposto periodicamente ispezioni di funzionari superiori negli Uffici periferici, ha fatto opera coordinatrice e animatrice per assicurare l'uniforme ed esatto procedere dell'importante servizio.

Gl'Ispettorati nei porti hanno attuato la parte essenziale di questo, raccogliendo le richieste degl'interessati ed assegnando i posti disponibili relativamente alla propria giurisdizione. E cioè :

L'Ispettorato di *Genova* ha provveduto alle provincie del

Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia, della Toscana e della Sardegna ;

L'Ispettorato di *Trieste* alle provincie di Trieste, di Trento, dell'Istria e di Zara ;

L'Ispettorato di *Napoli* alle provincie delle Marche, dell'Umbria, degli Abruzzi e del Molise, del Lazio, della Campania, delle Puglie e della Basilicata ;

L'Ispettorato di *Palermo* alle provincie di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta ;

L'Ispettorato di *Messina* alle provincie della Calabria e a quelle di Messina, Catania e Siracusa.

III. — FUNZIONAMENTO DEL NUOVO SISTEMA.

Criteri fondamentali del nuovo sistema sono stati : *a)* raccogliere dagli aspiranti le domande di espatrio ; *b)* elencazione delle domande valide secondo l'ordine di priorità nella presentazione ; *c)* assegnazione degli emigranti all'imbarco secondo l'ordine determinato dalla elencazione predetta.

L'intero ciclo comprendeva ,adunque, tre fasi : *A)* Richiesta d'espatrio ; *B)* Riconoscimento del diritto all'espatrio e prenotazione al turno ; *C)* Attuazione del diritto all'espatrio.

Per offrire una chiara visione dell'intero funzionamento del nuovo sistema, è opportuno esaminare partitamente ciascuna di tali fasi.

A) RICHIESTA D'ESPATRIO. — Ogni persona aspirante a recarsi negli Stati Uniti doveva far pervenire al competente Ispettore dell'emigrazione domanda per iscrizione al turno, corredandola di tutti gli elementi necessari per un completo apprezzamento (generalità del richiedente, mestiere esercitato, scopo dell'espatrio ecc.) nonchè dei documenti occorrenti. Questi furono richiesti nei casi e nel numero strettamente indispensabili e cioè solo quando si trattava di persone che senza di essi non sarebbero state ammesse allo sbarco nel porto di destinazione (donne sole, vecchi, minori, ecc.). La domanda doveva essere inviata in raccomandazione postale, in modo da garantire la sicurezza del recapito e da fornire al mittente, con la ricevuta postale, un documento probatorio della spedizione fatta e della *data* di tale spedizione.

Le iscrizioni al turno dovevano iniziarsi — e s'iniziarono — col 1° maggio 1923, ma fin dagli ultimi giorni di aprile cominciarono a giungere agli Ispettorati numerosissime domande, che venivano subito smistate a seconda della provincia di provenienza e della data di spedizione (timbro postale). Può dirsi che presso quasi tutti gli Ispettorati erano pervenute entro la prima decade di maggio tante istanze da coprire esuberantemente la quota a ciascuno di essi riservata: pertanto il Commissariato dispose che a decorrere dal 17 maggio ogni altra istanza dovesse essere inviata all'Ufficio centrale in Roma, ove tutte le istanze pervenute (e quelle che ancora oggi pervengono) sono state ordinate ed opportunamente schedate.

Ciò ha importato un lavoro enorme: basti dire che al 31 dicembre 1923 le domande pervenute al Commissariato in Roma si calcolavano in 160 mila circa, di cui circa 100 mila già ordinate, classificate e schedate.

Le domande giunte agli Ispettorati venivano aperte, a cominciare da quelle di più remota *data di spedizione*, ed esaminate attentamente al fine di accertare la loro ammissibilità. Venivano considerate inammissibili e quindi nulle le domande affette da vizio formale (mancanza della firma o del segno di croce del richiedente, mancanza della raccomandazione postale), o sostanziale (mancanza nel richiedente dei requisiti necessari alla sua ammissione negli Stati Uniti).

B) RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ESPATRIO E PRENOTAZIONE AL TURNO. — Le domande riconosciute ammissibili venivano quindi distinte a seconda della classe in cui gli interessati avevano chiesto di viaggiare e predisposte per la registrazione in rigoroso ordine cronologico; tutte le domande *spedite* in un medesimo giorno venivano predisposte in ordine alfabetico, assegnando la precedenza — su tutti gli altri — ai riservisti, cioè agli italiani tornati dall'America per partecipare alla guerra ed impossibilitati ormai a fruire del riespatrio gratuito per non averlo domandato tempestivamente.

Delle domande così preordinate si effettuava la registrazione in maniera da poter poi, a suo tempo, disporre le assegnazioni alle partenze secondo i criteri fondamentali dianzi accennati, quali la necessità di attuare un'equa ripartizione *territoriale* dei

posti disponibili e la necessità di far luogo alla selezione di contingenti suscettibili del massimo rendimento *economico*. In ordine al primo criterio, le domande venivano registrate distinguendole *per provincia* e mettendo in evidenza i vari *comuni* di provenienza; in ordine al secondo criterio, le istanze erano registrate separatamente a seconda che si riferivano ad uomini partenti isolati ovvero a famiglie o donne sole.

C) ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESPATRIO. — Mensilmente veniva prestabilito dall'Ufficio centrale del Commissariato, d'accordo con le Compagnie di navigazione vettrici di emigranti, la ripartizione — per circoscrizioni d'ispettorati e per piroscafi — del contingente che a norma della legge restrittiva americana era possibile trasportare negli Stati Uniti durante un mese. Periodicamente poi l'Ufficio centrale comunicava ai dipendenti Ispettorati il numero di emigranti — distinti per classi — che ciascuno di essi doveva segnalare alle Compagnie per l'imbarco sul medesimo piroscafo. Ricevuta tale assegnazione, ciascun Ispettore provvedeva a ripartirla fra le provincie della propria giurisdizione: a tale uopo si giovava degli *indici di ripartizione* fissati in precedenza dall'Ufficio centrale in rapporto al contingente che le singole provincie diedero all'emigrazione per gli Stati Uniti durante gli ultimi anni prebellici. La quota così determinata per ciascuna provincia veniva poscia riservata nella ricordata proporzione dell'80 % agli uomini partenti isolati e in quella del 20 % alle famiglie e donne sole.

Compiuti questi calcoli, si compilavano le *liste d'imbarco*, per la prima (sempre con scarso numero di emigranti), per la seconda e per la terza classe, attingendo i nominativi, nelle proporzioni occorrenti, alle registrazioni già fatte e seguendo l'ordine da queste determinato. Però, a sempre meglio raggiungere i due accennati scopi della *ripartizione territoriale* dei posti e della *selezione economica* dei partenti, si poneva ogni cura per far sì che nel compilare le liste: *a)* i Comuni avessero un'equa assegnazione di posti proporzionata alla rispettiva popolazione in guisa che a quota completa fosse risultato che ogni Comune aveva avuto la sua parte e la sua giusta parte; *b)* fossero, almeno nei primi tempi, preferiti in maggior numero gli emigranti appartenenti ai mestieri più ricercati sul mercato americano.

Completate le liste col numero di nominativi assegnati, l'Ispettorato procedeva subito - quando, cioè, i nomi dei prescelti erano ancora riservati - ad avvertire mediante lettera raccomandata ciascuno di costoro della sua prenotazione per l'imbarco sul piroscafo a cui le liste si riferivano e in pari tempo lo diffidava a non prestare ascolto a chi avesse cercato d'ingannarlo e a non pagar somme a chicchessia per il fatto del suo imbarco, all'infuori del prezzo del biglietto. L'invio di questi *avvisi -diffide* si è dimostrato in pratica efficacissimo contro le losche manovre dei soliti bagarini.

Trascorso un congruo numero di giorni per dar tempo agli avvisi di raggiungere le rispettive destinazioni, le liste erano consegnate alle Compagnie vettrici, quasi sempre con anticipo di circa un mese sulla data di partenza del piroscafo. In questo periodo di tempo le Compagnie procedevano agli accertamenti di loro spettanza in ordine all'ammissibilità degli emigranti negli Stati Uniti conforme alle norme americane d'immigrazione. Tale accertamento era logicamente riservato alle Compagnie perchè, in base alle disposizioni americane e alla nostra legislazione, la responsabilità per reiezione dell'emigrante spetta in ogni caso al vettore, il quale è obbligato in conseguenza a pagare un'ammenda in America, a trasportare gratuitamente il respinto al porto d'origine e ad indennizzarlo dei danni patiti.

Ad impedire, però, che la facoltà d'accertamento lasciata al vettore potesse risolversi in danno per l'emigrante nel senso che questi potesse venir trascurato in seguito ai primi risultati negativi di una superficiale indagine o, peggio ancora, potesse esser vittima di un ricatto, era stato fissato il principio inderogabile secondo cui i nominativi di emigranti, che le Compagnie dichiaravano di non poter trasportare, non erano sostituibili in alcun caso con altri nominativi scelti dall'Ispettore nell'elenco dei prenotati al turno. Qualora poi le Compagnie avessero dichiarato di non poter trasportare alcuni emigranti ad esse segnalati dagli Ispettori, questi controllavano per mezzo dell'arma dei RR. CC. se i motivi addotti per il rifiuto sussistevano e in caso di accertamento negativo obbligavano le Compagnie riluttanti ad accettare gli emigranti già rifiutati.

Sulla base dei propri accertamenti la Compagnia presentava

all'approvazione dell'Ispettore i certificati di *assicurato imbarco* relativi agli emigranti accettati per il trasporto e l'Ispettore, in caso d'approvazione, trasmetteva egli stesso i certificati alle autorità circondariali competenti a rilasciare il passaporto ed avvertiva gli emigranti interessati della partenza definitivamente fissata.

Il servizio quindi si svolgeva nel modo consueto e secondo le norme del Regolamento sull'emigrazione circa il trattamento degli emigranti nel porto d'imbarco, la visita preliminare (ai piroscafi e al loro assetto), la visita definitiva (ai partenti).

Durante la visita definitiva gli emigranti venivano spesso interrogati per sapere se avevano ricevuto in tempo e regolarmente i documenti dall'Ispettore, se non erano stati vittime d'intermediari, ecc.

L'imbarco dei cittadini regnicoli ha avuto sempre luogo in porti nazionali (Genova, Trieste, Napoli, Palermo). Eccezionalmente si è consentito l'imbarco in porti esteri per i cittadini residenti da tempo in paesi stranieri. Costoro sono stati segnalati di volta in volta al Commissariato dalle competenti RR. Autorità consolari e l'espatrio ne è stato autorizzato sempre che è risultato in modo certo trattarsi di emigranti italiani in quota.

Anche dopo la partenza dei piroscafi veniva compiuta opera di assistenza e tutela degli emigranti in rapporto al nuovo sistema dei turni d'imbarco, perchè i RR. Commissari viaggianti erano incaricati di interrogarli durante il viaggio per apprendere le loro impressioni, pur ingenue e semplicistiche, sul nuovo metodo di prenotazione, per sapere se ai loro danni erano state tentate o consumate truffe, per accertare se i requisiti vantati, specie riguardo al mestiere esercitato, corrispondevano alla realtà, ecc.

Tale esame si è dimostrato utilissimo sia per colpire indegni truffatori, sia per giudicare del funzionamento pratico del sistema.

IV. — CATEGORIE FUORI TURNO.

L'azione dell'Ufficio centrale e dei dipendenti Ispettorati per disciplinare l'emigrazione diretta agli Stati Uniti si è esplicata anche in rapporto a due categorie di passeggeri sottratti alle vicende del turno d'imbarco, cioè *A*) agli ammissibili extra quota e *B*) ai passeggeri di 1^a classe non emigranti.

A) Come è noto, la legge restrittiva americana ammette due forme di esenzioni, di cui la prima si estende a determinate persone in ogni tempo e quindi anche in costanza di quota, mentre l'altra trova applicazione soltanto a quota esaurita.

In applicazione delle norme relative fu prescritto a suo tempo che avrebbero potuto venire ammessi extra quota :

- 1) i funzionari governativi e le loro famiglie ;
- 2) coloro che recavansi negli Stati Uniti in transito ;
- 3) i minori di 18 anni figli di cittadini americani.

Inoltre i possessori di passaporto estero, gravando sulla quota del rispettivo paese, o non gravando sulla quota di alcun paese (nati negli Stati Uniti e naturalizzati), erano considerati extra quota rispetto alla quota italiana.

Per ciascuna persona, compresa in una di queste categorie, le Compagnie vettrici erano tenute ad esibire all'Ispettore competente, unita con la richiesta di autorizzazione all'imbarco, un'esauriente documentazione atta a provare in modo indubbio il possesso dei necessari requisiti da parte dell'interessato. Solo quando riconosceva che la documentazione esibita era pienamente probante, l'Ispettore dava la sua autorizzazione e faceva luogo all'invio del certificato di assicurato imbarco come per gli emigranti in turno ed in quota.

I passeggeri ammissibili extra quota secondo un'altra categoria della legge americana, cioè coloro che si recano negli Stati Uniti per turismo o temporaneamente per ragioni di commercio, potevano essere imbarcati fuori quota solo dietro speciale autorizzazione dell'Ufficio centrale, a cui gl'interessati dovevano documentare in modo esauriente la loro condizione di turisti o di commercianti in visita temporanea.

B) Tutti gli emigranti, nel senso proprio di questo termine, cioè tutti coloro che desideravano recarsi negli Stati Uniti per esercitare il lavoro manuale o il piccolo traffico o per raggiungere parenti già emigrati a tali scopi, han dovuto sottostare alle vicende del turno, quale che fosse la classe di viaggio, meno gli ammissibili extra quota. Ma vi è una categoria di passeggeri che, per caratteristiche personali e per lo scopo dell'espatrio, non possono in alcun modo essere considerati emigranti. Si tratta dei passeggeri detti di cabina, persone facoltose, che di consueto viaggiano

in prima classe e vanno all'estero non certo per esercitare il lavoro manuale o il piccolo traffico.

Costoro sono stati esonerati dal seguire le norme del turno d'imbarco, e difatti nei loro riguardi non ricorrono, come nei riguardi dei veri emigranti, gli estremi (necessità di tutela contro il bagarinaggio, ecc.) che hanno richiesto l'attuazione del nuovo sistema, mentre il loro numero limitato poteva dispensare dalle cautele della prenotazione cronologica. Per questi passeggeri si è autorizzato di volta in volta l'imbarco, ma ispirandosi a criteri affatto restrittivi. Infatti le Compagnie, nel proporre i nomi, han dovuto produrre sempre una completa documentazione da cui fosse risultato in modo certo:

1) che si trattava di passeggeri non emigranti;

2) che il viaggio era dovuto a motivi sì urgenti da renderlo improrogabile e, ad ogni modo, che non avrebbe potuto essere effettuato a quota esaurita.

L'esame di questa documentazione è stato compiuto in un primo tempo dagli Ispettori; poi è stato a sè avvocato dall'Ufficio centrale per la necessità di uniformare i criteri di scelta.

L'autorizzazione alla partenza ha avuto sempre luogo col regime dell'*assicurato imbarco*.

V. — IMPARZIALE APPLICAZIONE DELLE NORME PRESTABILITE.

Le norme concernenti il nuovo sistema sono state applicate costantemente col criterio della più severa e più rigida obbiettività: era questa la condizione essenziale per il preciso funzionamento dell'importante servizio. E' facile intendere quali insistenze siano state fatte dagli interessati per ottenere trattamenti di favore. Talvolta sono stati prospettati casi familiari davvero pietosi, tal'altra (e più spesso) si son fatte pervenire agli Ispettori commendatizie e raccomandazioni di personaggi variamente autorevoli, che, ignari della portata del nuovo sistema, facevano proprie in buona fede le querele e le pressioni degli emigranti in attesa. Ma querele, pressioni ed insistenze sono state inesorabilmente messe in non cale ed è partito chi di partire aveva indiscutibile diritto.

Il funzionamento del servizio si è rivelato perfetto e di ciò è stata indiretta riprova l'infondatezza dei molti reclami prodotti

con riferimento a casi specifici. Questi reclami avevano quasi tutti per motivazione un arbitrario spostamento di turno; ma all'esame concreto di essi risultava che l'arbitrio era solo nella affermazione del reclamante, il quale quasi sempre mostrava di ignorare il complesso delle norme, che il sistema regolavano in modo razionale e non già sulla base di un empirico e semplicistico *prior in tempore potior in jure*. Infatti molto spesso accadeva che chi lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso era un emigrante che aveva domandato di partire con persone di famiglia o era una donna sola o con bambini, mentre la persona preferita era un uomo partente isolato; che il reclamante apparteneva ad un Comune che avea già avuto molte o tutte le assegnazioni spettantigli mentre il prescelto apparteneva ad un altro comune le cui assegnazioni consentivano ancora capienza; e così via.

Esatto funzionamento, adunque, ed applicazione imparziale delle norme regolanti il turno.

Il Commissariato — come si è accennato — ha procurato di usare un riguardo speciale a quanti, accorsi alle armi dagli Stati Uniti (riservisti), non avessero ancora fruito del riespatrio ed ha loro accordato la priorità in confronto agli altri emigranti, che, nella stessa data, avessero fatto domanda d'imbarco. Tutte le volte, poi, che furono segnalati casi speciali di ex combattenti, che si fossero distinti in guerra, il Commissariato è sempre intervenuto per vedere di anticipare, per quanto fosse possibile, la partenza. E in taluni pochi casi, affatto speciali, esso ha perfino creduto, più che di potere, di dover autorizzare l'imbarco in deroga a quelle norme. Ma questi pochissimi casi, ponderatamente vagliati uno per uno, riflettevano o persone con particolari benemerienze di guerra, ovvero famiglie i capi delle quali già risiedevano negli Stati Uniti e che risultavano costituite in maggioranza da membri (moglie e figli) nati in quella Confederazione e pertanto ammissibili extra quota.

VI. — CRITICHE E RISULTATI OTTENUTI.

Come è facile immaginare, il nuovo sistema che veniva a compromettere seriamente tanti interessi saldamente precostituiti a danno degli emigranti, è stato oggetto di svariate critiche

provenienti in maniera più o meno larvata dai soliti intermediari e faccendieri.

Si è osservato in primo luogo che gli emigranti, dopo aver presentato la domanda, han dovuto restare lungamente in angosciosa attesa prima di conoscerne l'esito: attendere — cioè — fino al giorno della prenotazione in lista in caso di esito positivo e fino all'esaurimento della quota in caso di esito negativo. Sarebbe stato opportuno — si osservava — pubblicare in anticipo il completo elenco dei partenti in quota in guisa che ognuno avesse potuto conoscere *ab initio* la propria sorte. Tale osservazione era capziosa e risentiva senza alcun dubbio la fonte da cui proveniva. Infatti, tutti quelli che fin da principio avessero saputo di non poter partire per le vie regolari, si sarebbero adoprati a tutt'uomo per espatriare clandestinamente e sarebbero divenuti facile preda di coloro che, violando le leggi, lavorano « in margine all'emigrazione ». E' da osservare poi che la redazione dei desiderati elenchi completi sarebbe stata in pratica impossibile sia per mancanza di tempo, data la massa ingente delle domande pervenute ai vari Ispettorati, sia perchè i nomi prescelti in un primo momento avrebbero certo dovuto subire modificazioni pel fatto stesso degli interessati.

Altre critiche erano rivolte alla distribuzione percentuale dei posti fra uomini partenti isolati e famiglie (comprese donne sole o con bambini). Si gridava contro l'iniquità del sistema che consentiva solo ad una minima parte dei parenti (mogli e figli, genitori vecchi, ecc.) restati in Italia, spesso quasi senza sostegno, di raggiungere i loro cari agli Stati Uniti. Si è detto quali sono state le ragioni per cui si è creduto preferire l'emigrazione di uomini isolati giovani e validi. Quanto all'*iniquità*, essa, purtroppo, è nella legge americana prima che nelle nostre norme.

Né sono mancati gli zelatori della libertà d'emigrazione, i quali han voluto vedere nel sistema escogitato non altro che un mezzo di coartazione. Si è notato come il Commissariato nei primi due anni dopo la promulgazione della legge restrittiva americana abbia cercato, appunto in omaggio alla libertà d'emigrare, che l'assegnazione dei posti in quota fosse fatta per accordi diretti fra emigranti e vettori, intervenendo solo in via sussidiaria per autorizzare l'imbarco. Quando fu evidente che la libertà si tra-

sformava in licenza ed il bagarinaggio si esercitava su vasta scala, il Commissariato attuò il nuovo sistema dei turni. Del resto, un regime di libertà d'emigrazione presuppone non solo il libero *egresso* dal paese di origine, ma anche il libero *ingresso* nel paese di destinazione: i due fatti sono strettamente concomitanti e il venir meno dell'uno importa il difetto dell'altro.

Altre critiche si sono avanzate da numerose persone che, dopo avere inviato la domanda, pretendevano che singolarmente si dessero loro notizie, risposte e informazioni circa l'andamento delle prenotazioni, le probabilità maggiori o minori di essere compresi in quota, ecc. Gli Ispettorati, sebbene assillati dal gran lavoro che importava per sè l'attuazione del nuovo sistema, non han mancato di dar riscontro a numerosissime lettere di emigranti che prospettavano quesiti seri e consistenti; inoltre in ciascun Ispettorato gli emigranti sono stati giornalmente ricevuti in udienza pubblica. Ma rispondere a *tutte* le innumerevoli richieste, anche se poco serie, sarebbe stata opera vana oltre che impossibile, data l'organizzazione dei nostri Uffici con personale numericamente scarso.

La più decisiva smentita alle accennate critiche è stata offerta dai risultati conseguiti che sono invero cospicui. Questi possono distinguersi secondo che gli effetti si sono realizzati all'estero o all'interno del Regno.

Gli effetti *all'estero* (Stati Uniti) sono stati diretti e indiretti.

Primo e massimo effetto è stato il favore con cui le Autorità americane hanno accolto la nostra emigrazione, apprezzata sia per qualità fisiche che per caratteristiche tecniche. Com'è noto, a varie riprese le predette Autorità hanno reiterato le loro buone impressioni ed i loro elogi. Ma la prova più certa ed inconfutabile del risultato ottenuto è dato dal numero minimo delle reiezioni allo sbarco. Queste, infatti, sono state, in totale, 487, cioè in proporzione poco superiore all'1 %.

Va indubbiamente considerato come un effetto in gran parte dovuto al nostro sistema l'atteggiamento benevolo assunto dal Governo americano verso alcune categorie di emigranti, che, senza le deroghe ammesse in loro favore, non avrebbero potuto entrare negli Stati Uniti in eccesso di quota. Tali categorie, fa-

vorite con recenti deliberazioni di quel Governo, sono le mogli dei naturalizzati americani sposate dopo il 22 settembre 1922 e le famiglie (mogli e figli minori) dei passeggeri ammissibili extra quota.

Gli effetti *all'interno* del Regno si riassumono nel fiero colpo dato al bagarinaggio e alla speculazione. Certo, non era nè è possibile sradicare completamente la mala pianta; ma la si è ridotta a minime proporzioni mediante l'esatto funzionamento dei vari congegni del sistema escogitato all'uopo (domanda autografa e raccomandata, rigorosa ed imparziale registrazione, avvisi-diffide agli emigranti, divieto di sostituzione di nomi nelle liste, ecc.).

Bisogna, però, riconoscere che, nonostante tali precauzioni il bagarinaggio ha spesso trovato un facile cliente nello stesso emigrante, che nella sua dabbenaggine non ha seguito i consigli dell'Autorità da lui sospettata e si è lasciato abbindolare. Si sono perciò avute numerose denunce di truffa a cui si è dato corso e i truffatori sono stati spietatamente colpiti.

A parte, però, coloro che si son lasciati supinamente turlupinare, nella gran massa degli emigranti si è ormai diffusa l'impressione che l'assegnazione dei posti avviene secondo giustizia e con criteri ben diversi da quelli seguiti in passato. E' questo un altro apprezzabile risultato conseguito.

VII. — PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO — CONCLUSIONE

Il complesso lavoro richiesto dall'attuazione del nuovo sistema è stato assolto da personale di ruolo e da personale assunto in via straordinaria, con vero spirito di sacrificio e abnegazione.

Quale sia stata la mole del lavoro compiuto appare dalla tabella statistica riassuntiva che segue.

Va notato che il personale adibito è stato numericamente scarso per due ragioni: *a*) perchè non vi era possibilità, data la consistenza dei ruoli del Commissariato, di destinare personale più numeroso per inquadrare gli avventizi; *b*) perchè il delicato lavoro doveva necessariamente esser compiuto con le garanzie della massima riservatezza e, quindi, a conoscenza dei dettagli, nelle varie fasi di esso, doveva essere il minor numero possibile di persone.

L'Ufficio centrale ha concentrato in uno speciale servizio tutte le funzioni direttive inerenti al nuovo sistema e tutti hanno lavorato compresi dell'importante scopo perseguito, che è stato pienamente raggiunto.

*Tabella dimostrativa
degli emigranti partiti, distinti per gruppi professionali.*

N. d'ordine	Giurisdizione dell'Ispettorato di	N. dei Comuni	Numero dei Comuni di origine degli emigranti	Emigranti partiti			Ex combattenti	Professioni e condizioni				
				Isolati	Riuniti per famiglie	Totale		Addetti all'agricoltura e braccianti	Addetti ai favori edili	Addetti ad altre industrie	Altre professioni, attendenti alle cure domestiche	
1	Genova . . .	5.112	3.275	5.607	1.403	7.010	48	4.153	496	1.291	1.070	
2	Trieste . . .	708	306	1.911	484	2.425	16	1.084	148	447	746	
3	Napoli . . .	2.088	1.702	14.801	1.873	16.674	8.452	7.970	702	1.587	6.415	
4	Palermo . . .	166	161	5.189	1.210	6.399	98	3.198	328	848	2.025	
5	Messina . . .	611	603	6.343	1.823	8.166	239	3.921	410	1.217	2.618	
	Totale . . .	8.685	6.047	33.881	6.793	40.674	8.853	20.326	2.084	5.890	12.874	

— X —